

Parti

Ricorrente: Procuratore generale

Resistente: Zenon Robert Akarsar

Questione pregiudiziale

La seguente questione riguarda l'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁽¹⁾.

Se uno Stato membro possa negare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo riguardante l'esecuzione di una pena detentiva irrogata a titolo di sanzione unica per reati differenti qualora uno di tali reati non costituisca infrazione secondo la normativa dello Stato membro di esecuzione e non sia possibile, nello Stato membro emittente, ascrivere parte della pena ad alcune soltanto delle suddette infrazioni.

Il reato di cui trattasi non costituisce una delle infrazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, rispetto alle quali il requisito della doppia incriminazione non può essere fatto valere.

⁽¹⁾ GU 2002 L 190, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 marzo 2016 —
Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S**

(Causa C-161/16)

(2016/C 175/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Attunda tingsrätt

Parti

Ricorrente: Airhelp Ltd

Resistente: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2, lettera g), e 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario che il passeggero possieda la conferma della prenotazione di un posto (vale a dire il diritto di ottenere il proprio posto nell'aeromobile) oppure sia sufficiente che il passeggero abbia ricevuto il titolo di viaggio sull'aeromobile (vale a dire il diritto di essere trasportato nell'aeromobile) perché il risarcimento possa essere pagato.
- 2) Se il biglietto a tariffa ridotta per un minore che non dispone del proprio posto nel volo, ma che vola in compagnia di un altro passeggero, debba essere considerato direttamente o indirettamente accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).